



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 91 DEL 12/07/2019**

**OGGETTO: NUOVA TURNAZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA FARMACEUTICA -  
AMBITO INTERCOMUNALE CAMPO NELL'ELBA, MARCIANA E MARCIANA MARINA**

## IL SINDACO

**RILEVATO** che l'art. 25 della Legge Regionale Toscana 25/02/2000, n. 16 e ss.mm.ii. attribuisce al Comune la competenza a disciplinare gli orari dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'articolo 17 bis, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL;

**DATO ATTO** altresì che l'art. 27 della L.R. 16/00 prevede che, durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale, deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica, nel corso del quale il farmacista è tenuto ad evadere le ricette ove il medico abbia esplicitato l'urgenza ed ogni altra richiesta avente le caratteristiche della improrogabilità;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 31 della L.R. n. 16/00 il quale disciplina specificamente il servizio di guardia delle farmacie rurali, prevedendo che dette farmacie partecipano ai turni di servizio di guardia diurna festiva e notturna istituiti nei Comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di 15 chilometri;

**ATTESO** che, per le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia, le modalità di espletamento di detto servizio devono essere quelle di cui all'art. 27, comma 2, lett. a) della L.R. n. 16/00 ("a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l'agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata");

**VISTO** inoltre l'art. 28 della L.R. n. 16/00 in base al quale l'ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno, festivo, può interessare territori di comuni limitrofi afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio e che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. n. 16/00, "ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza tra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a 15 km. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità";

**RITENUTA** la sussistenza di un bacino di utenza omogeneo tra le Farmacie ubicate nel territorio dei Comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina, nell'osservanza delle limitazioni previste dalla normativa vigente;

**RILEVATO** che a seguito dell'apertura di una nuova Farmacia nella frazione di San Piero – Comune di Campo nell'Elba, si rende necessario rivedere la turnazione ad oggi esistente nell'ambito territoriale dei comuni di: Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina;

**VISTA** la proposta di Federfarma Livorno acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6123 del 06.05.2019, con la quale viene proposto di modificare l'attuale assetto del sistema di svolgimento del servizio di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva, prevedendo l'inserimento della nuova Farmacia nella turnazione in essere, specificando pertanto che il turno di guardia sarà garantito a rotazione dalle seguenti farmacie:

- Farmacia Lenzi M. Paola - Via Roma 95, Marina di Campo
- Farmacia Quercioli - Via Amedeo 11, Marciana Marina
- Farmacia Ceriani - Piazza Garibaldi 70, San Piero - Campo nell'Elba
- Farmacia Carli - Via Ca' di Santi 36, Marciana
- Farmacia Ridi - Via del mare 1, Procchio – Marciana

**INTERPELLATI** al riguardo i Comuni di Marciana e Marciana Marina, per l'espressione del loro nulla osta, pervenuto rispettivamente con note acquisite al prot.7596 del 28.05.2019 e al prot. n. 8979 del 14.06.2019;

**DATO ATTO** che, in merito alla proposta di nuova turnazione, questo Ente ha richiesto i pareri di cui all'art. 25 della L.R. 16/00, con nota Prot. 9687 del 24.06.2019;

**RICHIAMATI** i pareri favorevoli espressi dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.O. Farmaceutica Territoriale, prot. n. 9884 del 26.06.2019 e dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno prot. n. 10243 del 01.07.2019;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**RILEVATO** altresì che:

- ✓ in ottemperanza alla vigente normativa regionale, le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale comunque non inferiore a quaranta ore suddivise su almeno cinque giorni, mentre le farmacie rurali debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a trentasei ore suddivise su almeno cinque giorni;
- ✓ come espressamente previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, è facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune, quale autorità sanitaria competente, all'Azienda USL competente ed all'Ordine dei Farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio;

**PRESO ATTO** che il livello minimo di servizio sarà comunque assicurato da ciascuna farmacia;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- la Legge Regionale Toscana 25/02/2000, n. 16 e ss.mm.ii.;
- il vigente dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Viene mantenuto il servizio di guardia festiva, svolto a rotazione dalle farmacie private dell'ambito intercomunale dei Comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina, con l'inserimento della nuova Farmacia Ceriani di San Piero nella turnazione in essere, specificando pertanto che il turno di guardia sarà garantito a rotazione dalle seguenti farmacie:

- Farmacia Lenzi M. Paola - Via Roma 95, Marina di Campo
- Farmacia Quercioli - Via Amedeo 11, Marciana Marina
- Farmacia Ceriani - Piazza Garibaldi 70, San Piero - Campo nell'Elba
- Farmacia Carli - Via Ca' di Santi 36, Marciana
- Farmacia Ridi - Via del mare 1, Procchio – Marciana

Ai sensi degli articoli 21 bis e 21 quater della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento acquista efficacia nel giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e da tale data è esecutivo; la pubblicazione ulteriore nelle forme della comunicazione alle associazioni di categoria, agli organismi di rappresentanza, ovvero della pubblicazione sul sito internet del Comune di Campo nell'Elba, non assolvono a finalità integrative dell'efficacia, bensì a mera esigenza di garantire la massima diffusione della conoscenza del presente provvedimento.

Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

## **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai titolari delle Farmacie interessate, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.O. Farmaceutica Territoriale, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno, a Federfarma Livorno e, per conoscenza, ai Comuni di Marciana e Marciana Marina, nonché pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Campo nell'Elba.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.

**IL SINDACO**  
**MONTAUTI DAVIDE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)